



permanente composto da rappresentanti dell'Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale”;

- rilevato che la stessa Azienda resistente è consapevole del diritto dello SNAMI di comporre il comitato aziendale che sarà ricostituito dopo la sottoscrizione del nuovo accordo, tanto è vero che, in data 16.10.09, lo SNAMI è stato invitato ad indicare due nominativi di rappresentanti sindacali per far parte del nuovo comitato;
- atteso che, dopo la sottoscrizione del nuovo accordo e nelle more della costituzione del nuovo comitato, è evidente che il precedente comitato può funzionare solo in regime di *prorogatio*;
- reputato che l'istituto della *prorogatio* trova applicazione nei casi in cui un organo scaduto per qualsivoglia ragione debba ex necesse rimanere in carica fino all'insediamento dei successori per il compimento degli atti di interesse dell'ente di cui è soggetto esponenziale e trova la sua radice nella necessità del disbrigo degli affari correnti comunque connessi all'attività amministrativa;
- dato che, pertanto, la *prorogatio* determina, in sostanza, una sorta di rapporto organico di fatto, dettato da necessità del tutto contingenti, destinate a cessare al momento dell'insediamento dei nuovi organi eletti o nominati, con la conseguenza che all'organo che agisce in tale regime non è consentito se non compiere atti essenziali ed indifferibili, resi necessitati dall'assorbente esigenza che l'azione amministrativa non

IL GIUDICE  
Della Corte d'Appello di Catanzaro

abbia, in ogni caso, soluzioni di continuo nel tempo e nello spazio, e cioè provvedimenti conservativi di ordinaria amministrazione;

- atteso che il regime di *prorogatio* in cui operano gli organi di un ente, pur se trova nel nostro ordinamento la sua *ratio* nel rispetto del principio di continuità amministrativa e può giustificarsi per periodi relativamente brevi, non può ammettersi per lunghi periodi, soprattutto quando gli organi stessi, ritenendo di difettare di competenza funzionale, non siano in grado di svolgere le loro normali funzioni;
- considerato che, nelle more della costituzione del nuovo comitato, il vecchio comitato è stato convocato in data 20.01.2010 (in vista delle elezioni dei componenti effettivi dell'UDMG, che si terranno solo il 25.02.2010) per procedere alla nomina degli scrutatori che comporranno le commissioni elettorali aziendali e per definire le modalità di voto;
- considerato che certamente anche lo SNAMI avrebbe diritto di partecipare effettivamente a tale consesso, mentre è stato autorizzato a comparire come semplice uditore (cfr. doc. 3 di parte resistente) e, quindi, senza poter realmente esercitare i propri diritti e le proprie prerogative e specialmente senza che il proprio rappresentante abbia titolo per interloquire sulla materia oggetto della riunione;
- atteso che quelle per le quali il vecchio comitato è stato convocato sono decisioni ed operazioni certamente non di carattere conservativo o rientranti nell'ordinaria amministrazione, non potendo considerarsi tali le elezioni

- di nuovi organi collegiali e la decisione circa le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali;
- riscontrato che comunque si tratta di operazioni non urgenti, atteso il tempo che ancora intercorre prima delle nuove elezioni e considerato che, nel contempo, dalla sottoscrizione del nuovo accordo sono trascorsi oltre cinque mesi, ossia un tempo certamente congruo per provvedere al rinnovo dei comitati aziendali;
  - reputata, dunque, illegittima l'iniziativa della convocazione del comitato aziendale nella sua pregressa convocazione per procedere a questo tipo di decisioni; *compensazione*
  - atteso che, dunque, per evitare che le prerogative dello SNAMI vengano lese l'azienda resistente dovrà procedere al più presto al rinnovo del comitato aziendale nella composizione prevista dall'ultimo accordo del 2009 e fino a quel momento l'azienda non potrà avvalersi del comitato nella precedente composizione se non per atti indifferibili ed urgenti;
  - ritenuto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la suscettibilità del decreto ex art. 28 statuto lavoratori a divenire provvedimento definitivo impone al giudice di disporre sulle spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (cfr. P. Milano, 25-02-1981);
  - atteso che la condotta dell'azienda sanitaria resistente è stata chiaramente improntata non a ledere il diritto del sindacato (come dimostrano i due inviti di marzo e ottobre 2009, doc. 2 e 5 di parte resistente, ad indicare i nominativi per i componenti del nuovo comitato) bensì

ad adeguarsi alle indicazioni della direzione regionale (cfr. doc. 3 di parte resistente);

- ritenuto che ciò giustifica la compensazione delle spese di lite;

**P.Q.M.**

accertata l'antisindacalità della condotta della parte resistente in relazione alla convocazione del comitato aziendale nella sua pregressa composizione (con possibilità del rappresentante dello SNAMI di partecipare solo in veste di uditore) ed ordina alla società resistente la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione dei suoi effetti, disponendo per l'effetto che l'Azienda resistente proceda al più presto al rinnovo del comitato aziendale nella composizione prevista dall'ultimo accordo del 2009 e che, fino a quel momento, l'azienda non possa avvalersi del comitato nella precedente composizione, se non per atti assolutamente indifferibili ed urgenti; compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento. Decreto immediatamente esecutivo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza

Udine, 26.01.2010

**Il Giudice**

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Udine, **26 GEN 2010**

L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2

Aquilini

**dr.ssa Ilaria Chiarelli**

